



Ente nazionale per le strade

Direzione Generale

ROMA, lì 15 APRILE 1996

DIREZIONE CENTRALE TECNICA
Ispettorato 1° - Ufficio 1°

Protocollo N. 0287 - Allegati :

Classifica: AG.137

Risposta al foglio N. 2342 del 18.03.1996

- Al **Compartimento della Viabilità
ANAS con sede in**

FIRENZE

e, per conoscenza:

- Ai **Signori Dirigenti dei Compartimenti
della Viabilità ANAS**

LORO SEDI

- Alla **Direzione Centrale Amministrativa
Affari Generali e Personale
Settore 2° - CONCESSIONI**

S E D E

Oggetto: **Nuovi impianti carburanti in fregio a Strade Statali.
Quesito in merito alle edificazioni ed ai canoni da applicare
per gli erogatori tipo "multidispenser".**

Si fa riferimento al quesito posto da codesto Compartimento con la nota in riscontro.

Nel merito si fa rilevare preliminarmente che questo Ente è interessato sotto un duplice aspetto in merito all'installazione di impianti distributori di carburanti lungo le Strade Statali;

- a) sotto il profilo del rilascio dell'autorizzazione agli accessi (verifica dell'osservanza delle distanze da punti singolari della strada ai fini della sicurezza della circolazione e della tutela del patrimonio stradale);
- b) in relazione all'edificazione di eventuali fabbricati o manufatti che vengano ad insistere nell'ambito del piazzale dei distributori (zone sottoposte a vincolo - Legge 47/1985).

Il Nuovo Codice della Strada agli artt. 16 (modificato nel comma 1 dall'art. 11 del D.L.vo 360/93), 17 e 18 e nei relativi artt. 28 (modificato dall'art. 1, commi 2 e 2 bis, del D.P.R. 147/93) e 28 del Regolamento di esecuzione e di attuazione, stabilisce le nuove distanze minime da osservare nelle edificazioni dal confine stradale.

Peraltro l'art. 234 del D.L.vo 285/92, modificato dall'art. 127 lettera D) del D.L.vo 360/93, al comma 5 ha stabilito che le norme degli artt. 16, 17 e 18 del D.L.vo 285/92 relativo alle fasce di rispetto e le corrispondenti norme regolamentari **non si applicano** finché non sia stata deliberata la delimitazione dei centri abitati e la classificazione delle strade. Fino all'attuazione di tali adempimenti **si applicano le previgenti disposizioni in materia.**

Stante quanto sopra, per quanto concerne l'edificazione nell'ambito dei piazzali degli impianti distributori di carburanti, risultano ancora valide le disposizioni impartite da questa Direzione Generale al Capo V della Circolare N° 59/68 (Prot. n. 1350/AGPS1) in data 10.10.1968, ribadite nella Circolare N° 79/73 in data 29.10.1973 (*Riassunto delle norme in vigore*).

./.

C:\WINWORD\UFFICIO1\AG-137.DOC
G.Casciardi / 4 aprile 1996

Per quanto concerne invece il canone da applicare agli erogatori tipo "Mutidispenser", sebbene gli stessi risultino dotati di un numero variabile di pistole di erogazione (da quattro a sei o più), occorre far luogo alla contemporaneità dell'erogazione, ossia alla possibilità di rifornire in contemporanea più autovetture.

Allo stato attuale, gli erogatori di detto tipo risultano abilitati all'erogazione contemporanea di due o di una sola autovettura, a seconda della presenza delle pistole di erogazione sui due lati o su solo un lato della colonnina "multidispenser".

Pertanto, ai fini del calcolo del canone di concessione, dette apparecchiature dovranno essere equiparate ai precedenti modelli a doppia o singola erogazione, sulla base dei Certificati di omologazione che le Ditte dovranno presentare e dal numero, per ciascun apparecchio, delle testate contatometriche visibili dall'utenza (quantità di prodotto erogato ed importo).

Analogamente, per quanto riguarda il calcolo della superficie incrementabile dei chioschi, dovrà farsi riferimento alla potenzialità del rifornimento in contemporanea, escludendo pertanto la possibilità di conteggiare complessivamente il numero delle pistole di erogazione presenti, e conteggiando soltanto una o due pistole per ciascun erogatore del tipo "multidispenser" a seconda che questo possa rifornire contemporaneamente una o due autovetture.

IL DIRETTORE CENTRALE TECNICO
DIRIGENTE GENERALE
(Dott. Ing. Natale Diego MINA)
F.to: Ing. Natale Diego Mina

Circolare N° 59/68



00185 Roma, 10 ottobre 1968

AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA
DELLE STRADE
(A. N. A. S.)

DIREZIONE GENERALE

SERVIZIO AMMINISTRATIVO
Ispettorato I - Divisione III

Agli Ingg. Capi Compartimento della Viabilità
Loro Sedi

All'Ufficio Autostrade Bologna, Genova

*All'Ufficio Speciale per l'Autostrada Salerno -
Reggio Calabria* Cosenza

Alle Soc. Conc. Autostrade Loro Sedi

e, per conoscenza:

Alle Prefetture Loro Sedi

Prot. n. 1350/AG.P.S.1

Oggetto: Legge 6 agosto 1967, n. 765 recante modifiche ed integrazioni
alla legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150.

Com'è noto il paragrafo 11° dell'art. 1 del R.D. 8 dicembre 1933, n. 1740, faceva divieto di « costruire case, altre fabbriche e muri di cinta lungo le strade fuori degli abitati a distanza minore di tre metri dal confine della strada quando manchino linee di fabbricazione determinate da piani regolatori o di ampliamento ovvero da deliberazioni dell'Autorità competente ».

Tale disposizione è stata abrogata dalla legge 6 agosto 1967 n. 765 che all'art. 19 ha disposto che « fuori del perimetro dei centri abitati debbono osservarsi nell'edificazione distanze minime a protezione del nastro stradale misurate a partire dal ciglio della strada ».

Dette distanze sono state stabilite con successivo decreto emanato il 1° aprile 1968 dal Ministro dei LL.PP. di concerto con il Ministro per i Trasporti e con il Ministro per l'interno; copia di tale decreto, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 96 del 13 aprile 1968, è stato già trasmesso agli Uffici in indirizzo con nota n. 532 in data 22 aprile 1968, di questa Sede Centrale (Servizio Amministrativo - Div. III).

Occorre ora precisare la portata ed il contenuto della normativa sopra-ri-chiamata, con particolare riferimento ai limiti di efficacia nel tempo e nello spazio della stessa.

I. - CAMPO DI APPLICAZIONE.

Per quanto concerne l'ambito territoriale di applicazione delle distanze minime a protezione del nastro stradale stabilite dal citato decreto ministeriale 1° aprile 1968 si rileva che le distanze stesse devono imporsi ed osservarsi fuori del perimetro dei centri abitati e degli insediamenti previsti dai piani regolatori generali e dai programmi di fabbricazione.

Al riguardo devesi preliminarmente porre in evidenza che l'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765 di cui trattasi, nel dettare norme regolatrici dell'attività costruttiva, distingue i Comuni sprovvisti di P.R.G. o di Programma di fabbricazione, da quelli che invece siano dotati di tali strumenti urbanistici ed impone ai Comuni della prima categoria, cioè a quelli sprovvisti di Piano o di Programma di fabbricazione, di definire entro breve termine (90 giorni) *i perimetri dei centri abitati*.

Risulta pertanto evidente che il perimetro del centro abitato deve essere definito soltanto dai Comuni che non abbiano P.R.G. o programmi di F. e non anche dagli altri Comuni per i quali il centro abitato si identifica con gli insediamenti previsti dagli strumenti urbanistici (P.R.G. o Pr. di F.).

Per quanto concerne la concreta definizione del perimetro del centro abitato — al di fuori del quale esclusivamente potranno imporsi le distanze di rispetto di cui trattasi — l'articolo 17, primo comma lett. A) della legge n. 765 del 1967, statuisce che i perimetri dei centri abitati «... sono definiti entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con deliberazione del Consiglio comunale sentiti il Provveditorato Regionale alle OO. PP. e la Soprintendenza competente...».

Attesa l'importanza che la precisazione del perimetro del centro abitato di ciascun Comune assume ai fini dell'applicazione delle norme relative alle distanze a protezione del nastro stradale da osservarsi nell'edificazione, gli Uffici in indirizzo avranno cura di chiedere con la massima sollecitudine ai competenti Provveditorati alle OO. PP. l'indicazione precisa del perimetro del centro abitato di ogni Comune compreso nella competenza territoriale di ciascun Compartimento, in maniera da imporre l'osservanza delle distanze sopradette soltanto nelle edificazioni che vengano intraprese al di fuori dei perimetri stessi quali risultano definiti giusta il procedimento già descritto; nell'ambito invece dell'abitato le distanze di rispetto dal nastro stradale saranno quelle previste dagli strumenti urbanistici.

In definitiva pertanto i poteri di intervento degli organi di quest'Azienda ai fini di imporre l'osservanza delle distanze di rispetto dal nastro stradale di cui trattasi potranno legittimamente ed efficacemente esplicarsi:

a) al di fuori dei perimetri dei centri abitati, determinati a' sensi dell'art. 17 della legge 7 agosto 1967, n. 765, per i Comuni che non hanno piano regolatore o programma di fabbricazione approvati;

b) al di fuori degli insediamenti previsti dal piano regolatore generale e dai programmi di fabbricazione per i Comuni che abbiano tali strumenti urbanistici già formalmente approvati ed operanti;

c) per i Comuni sprovvisti di P.R.G. o di Pr. di F. approvati che non abbiano provveduto tempestivamente a determinare il perimetro del centro abitato, fino a quando non intervenga tale determinazione, si considererà

centro abitato la traversa interna formalmente delimitata di cui all'art. 4, secondo comma, della legge 7 febbraio 1961, n. 59.

II. - DECORRENZA DELL'EFFICACIA.

Per quanto si riferisce alla decorrenza della normativa introdotta dal D.M. 1° aprile 1968 si precisa che l'efficacia della normativa stessa deve ritenersi decorrente dal 13 aprile 1968 atteso che in tale data è stato pubblicato nella G.U. n. 96 il D.M. predetto.

In particolare al fine di stabilire la distanza da imporre nell'edificazione lungo le strade statali le SS. LL. avranno riguardo alla data di rilascio della licenza edilizia — che dovrà risultare conforme alle norme vigenti all'epoca dell'emanazione e tuttora valida ed efficace — attenendosi ai seguenti criteri:

1) licenze edilizie anteriori al 1° settembre 1967 (data dell'entrata in vigore della legge - ponte: metri tre dal confine stradale a' sensi dell'art. 1, paragr. 11, R.D. 8 dicembre 1933, n. 1740;

2) licenze edilizie rilasciate tra il 1° settembre 1967 ed il 12 aprile 1968: la distanza dal confine stradale dovrà stabilirsi con i criteri di cui all'ultimo comma dell'art. 19 della legge n. 765 del 1967; (metà della larghezza stradale misurata dal ciglio della strada con un minimo di metri cinque);

3) licenze edilizie rilasciate a decorrere dal 13 aprile 1968: la distanza dalla strada sarà quella stabilita negli artt. 4 e 5 del D.M. 1° aprile 1968.

Si sottolinea che la facoltà di ridurre i limiti di distanza dalla strada prevista dall'art. 1, commi 2 e 3, del R.D. n. 1740 del 1933 in relazione a tratti di strada che abbiano andamento altimetrico o planimetrico particolarmente accidentato deve ritenersi cessata con l'entrata in vigore della nuova normativa.

III. - ART. 9 DELLA LEGGE 24 LUGLIO 1961 N. 729.

L'art. 19, terzo comma, della legge n. 765 del 1967 dispone che fino all'emanazione del D.M. previsto dal precedente comma dello stesso articolo si applicano a tutte le autostrade le disposizioni di cui all'art. 9 della legge 24 luglio 1961, n. 729.

In ordine a tale disposizione si osserva:

A) Il legislatore del 1967 ha innanzitutto esteso espressamente a tutte le autostrade le disposizioni contenute nell'art. 9 della legge n. 729 del 1961 in materia di edificazione lungo le autostrade stesse; in tale maniera deve ritenersi definitivamente superata la tesi, accolta anche in alcune pronunce della Magistratura ordinaria, secondo la quale la distanza minima di metri 25 della zona di occupazione autostradale — stabilita dal 1° comma dell'art. 9

in esame per la costruzione, la ricostruzione o l'ampliamento di edifici o manufatti di qualsiasi specie — poteva imporsi solo per le autostrade comprese nel piano contemplato dalla stessa legge n. 729.

In conseguenza, pertanto, anche la nuova normativa in materia di edificazione lungo le autostrade fuori del perimetro dei centri abitati e degli insediamenti previsti dal P.R.G. o dal Pr. di F., stabilita dal decreto ministeriale 1° aprile 1968, si applica automaticamente ed indistintamente a tutte le autostrade, atteso che tale predetta nuova normativa si configura indubbiamente come sostitutiva di quella già contenuta nell'art. 9 succitato.

B) La nuova normativa in materia di edificazione lungo le autostrade è sostitutiva, come sopra detto, di quella già contenuta nell'art. 9 della legge 24 luglio 1961, n. 729 nel senso che la prima (art. 19, terzo comma, della legge n. 765 del 6 agosto 1967 e Decreto Ministeriale 1° aprile 1968) abroga la seconda.

In ordine a tale abrogazione sono necessarie alcune precisazioni al fine di individuare i limiti entro i quali lo stesso art. 9 della legge n. 729 risulta abrogato e sostituito dalla nuova disciplina.

Infatti l'abrogazione dell'art. 9 della legge n. 729 del 1961, a seguito dell'entrata in vigore — con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale — del Decreto Ministeriale 1° aprile 1968 previsto dall'art. 19, secondo comma, della legge n. 765 del 1967, deve ritenersi soltanto parziale e limitata.

1) *L'abrogazione è parziale, atteso che nell'ambito dell'art. 9 in esame cessano di avere efficacia esclusivamente le disposizioni che concernono l'edificazione (distanza di m. 25 dalla zona di occupazione dell'autostrada; facoltà dell'Amministrazione — e per essa del Ministro dei LL. PP. — di concedere la riduzione di tale distanza) mentre permangono in vigore tutte le altre statuizioni del medesimo art. 9 e precisamente:*

— distanza minima di m. 10 dalla zona di occupazione dell'autostrada per gli alberi da piantare e connessa facoltà del Ministro dei LL. PP. di accordare la deroga a tale distanza a' sensi del secondo comma dell'articolo in parola;

— decorrenza del divieto di edificazione e di piantagione per le autostrade da costruire; e cioè dalla data della pubblicazione di apposito avviso, a cura del concessionario, sul foglio degli annunci legali delle singole Prefetture competenti per territorio, recante notizia dell'avvenuta approvazione del progetto di ciascuna strada;

— non applicabilità delle norme in esame agli impianti di telecomunicazioni;

— modalità per l'esecuzione degli spostamenti degli impianti di telecomunicazioni in conseguenza della costruzione o dell'ampliamento di autostrade;

— divieto di pubblicità lungo i tracciati delle autostrade ed i relativi accessi.

2) *L'abrogazione è limitata*, ed è limitata sotto il duplice profilo del tempo e dello spazio:

— *è limitata innanzitutto nel tempo*, atteso che la nuova disciplina (D.M. 1° aprile 1968) subentra alla precedente (art. 9, primo e secondo comma, legge 24 luglio 1961, n. 729) solo a decorrere dall'emanazione (rectius dalla pubblicazione) del Decreto Ministeriale di cui trattasi;

— *è limitata nello spazio*, perchè la nuova distanza da osservarsi nell'edificazione lungo le autostrade di qualsiasi tipo, i raccordi autostradali riconosciuti quali autostrade e le aste di accesso alla rete viaria della zona dovrà imporsi soltanto nell'edificazione fuori del perimetro dei centri abitati e degli insediamenti previsti dai piani regolatori generali e dai programmi di fabbricazione.

Nell'ambito invece del perimetro dei centri abitati conserva vigore ed efficacia per l'edificazione lungo i tracciati delle autostrade ed i relativi accessi il disposto dell'art. 9, primo e secondo comma, della legge 24 luglio 1961 n. 729, salvo che i piani regolatori generali ed i programmi di fabbricazione debitamente approvati dispongano diversamente.

IV. - EDIFICAZIONE IN CORRISPONDENZA DI INCROCI, BIFORCAZIONI E CURVE.

Con circolare n. 1600 in data 13 luglio 1964 di questa Direzione Generale (Serv. Amm.vo, Isp. IV, Div. VIII) sono state impartite agli Uffici in indirizzo direttive e disposizioni in ordine all'edificazione in corrispondenza di curve ed incroci.

A seguito dell'entrata in vigore (13 aprile 1968) del Decreto Ministeriale 1° aprile 1968 l'intera materia deve essere regolamentata alla luce della nuova normativa e pertanto le suaccennate direttive della predetta circolare n. 1600 (Capo II - Costruzioni) sono abrogate e sostituite dalle istruzioni che seguono.

Preliminarmente si sottolinea che le nuove norme di cui trattasi — come già evidenziato nel capo I relativo all'ambito di efficacia delle disposizioni in esame — si riferiscono esclusivamente all'edificazione in corrispondenza di incroci e biforcazione fuori del perimetro dei centri abitati e degli insediamenti previsti da piani regolatori o da programmi di fabbricazione.

Si è d'avviso infatti che per le costruzioni in corrispondenza di incroci e biforcazioni relativi a tratti di strade statali ricadenti nell'ambito del perimetro del centro abitato o degli insediamenti previsti da piani regolatori o da programmi di fabbricazione approvati questa Azienda non abbia poteri di intervento e sanzione.

Pertanto le disposizioni già impartite dalla circolare n. 1600 per le costruzioni in corrispondenza di incroci e di curve lungo le traverse interne formalmente delimitate, lett. c) n. 1 e 2 sono integralmente abrogate e non sostituite trattandosi di materia che esula dalla competenza di quest'Azienda medesima: *la stessa nozione della traversa interna formalmente delimitata quale criterio di individuazione del centro abitato ai fini dell'applicazione della normativa in esame deve ritenersi superata e sostituita dal perimetro del centro abitato o dall'insediamento previsto e disciplinato da piano regolatore o da programma di fabbricazione.*

A) *Costruzioni in curva.*

Com'è noto il penultimo comma dell'art. 1 del R.D. n. 1740 del 1933 — per quanto concerne le costruzioni lungo le strade fuori degli abitati — impone il divieto di eseguire costruzioni in corrispondenza delle curve stradali di raggio inferiore a m. 100.

Da tale divieto si evince che è possibile autorizzare costruzioni solo nel caso in cui esse ricadano all'esterno della curva ideale di raggio di m. 100 o superiore, con rispetto comunque delle distanze minime a protezione del nastro stradale stabilite dall'art. 4 del Decreto Ministeriale 1° aprile 1968.

B) *Costruzioni in corrispondenza di incroci e biforcazioni.*

Per tali costruzioni, a' sensi dell'art. 5 del cennato Decreto Ministeriale 1° aprile 1968, le fasce di rispetto stabilite dall'art. 4 dello stesso Decreto sono incrementate dall'area del triangolo di inedificabilità da determinarsi secondo i criteri indicati nell'art. 5 predetto.

Si sottolinea che la nuova normativa sopraricordata — concernente l'edificazione in corrispondenza di incroci e biforcazioni fuori dei centri abitati — non prevede deroghe nè consente all'Ente proprietario della strada poteri discrezionali, pertanto:

1) la normativa stessa va applicata integralmente anche quando l'incrocio sia stato sistemato secondo i tipi di innesto prescritti dalla circolare aziendale n. 733 del 30 aprile 1963;

2) la circolare di questa Direzione Generale (Serv. Tec. Uff. I) del 4 agosto 1964 concernente le costruzioni in corrispondenza di bivi sistemati in conformità degli schemi allegati alla ricordata circolare n. 733 del 30 aprile 1963 deve ritenersi abrogata;

3) il disposto dell'art. 5 già citato del Decreto Ministeriale 1° aprile 1968 deve applicarsi alle nuove costruzioni in corrispondenza di incroci e biforcazioni qualunque sia la situazione di fatto preesistente e pertanto anche nei casi in cui la visibilità in corrispondenza del bivio risulti già impedita da opere e manufatti eseguiti sotto l'impero delle precedenti normative;

4) per quanto concerne la sopraelevazione e gli ampliamenti di fabbricati preesistenti si precisa che tali opere potranno consentirsi solo se il fabbricato da sopraelevare od ampliare risulti pienamente rispondente nella sua ubicazione alla normativa introdotta dal più volte citato D.M. 1° aprile 1968.

In ordine all'applicabilità della nuova normativa in relazione ai diversi casi concreti di edificazione in prossimità di incroci e bivi, si precisa quanto segue:

a) edificazioni intraprese anteriormente al 13 aprile 1968 in base a nulla osta aziendale rilasciato prima della stessa data (data dell'entrata in vigore delle distanze minime a protezione del nastro stradale statuite dal Decreto Ministeriale 1° aprile 1968): deve consentirsene la prosecuzione secondo le modalità e le condizioni stabilite nel nulla osta già a suo tempo emanato;

b) edificazioni intraprese dopo il 13 aprile 1968 in base a nulla osta aziendale rilasciato anteriormente a tale data: deve consentirsene la prosecuzione come per la lettera a);

c) edificazioni da intraprendersi successivamente all'emanazione della presente circolare in base a nulla osta aziendale rilasciato sempre anteriormente all'entrata in vigore del D.M. in esame: deve consentirsene l'inizio e la prosecuzione secondo le condizioni e le modalità già stabilite nel rilasciato nulla osta *sempre che lo stesso abbia conservato validità ed efficacia* (e cioè siano sopraggiunte dichiarazioni di decadenza, non si siano verificate condizioni risolutive e simili).

Al riguardo si richiama l'attenzione delle SS.LL. sulla opportunità di *notificare con la massima tempestività* alle ditte interessate le eventuali dichiarazioni di decadenza del rilasciato nulla osta qualora le ditte stesse, pur essendo previsto *a pena di decadenza* un termine massimo per l'inizio dei lavori, non intraprendano la edificazione nel termine stabilito.

Resta inteso peraltro che un nuovo eventuale nulla osta — successivo alla notificazione della decadenza — dovrà rilasciarsi secondo le disposizioni e le prescrizioni della nuova normativa vigente ed a seguito di ulteriore specifica istanza degli interessati con connessa rinnovata istruttoria.

d) istanze intese ad ottenere il nulla osta aziendale all'edificazione, ancora in corso di istruttoria alla data del 13 aprile 1968 *e comunque non definite alla stessa data*: l'eventuale nulla osta dovrà rilasciarsi con la precisa osservanza della nuova normativa.

Si sottolinea che le distanze minime a protezione del nastro stradale stabilite dal predetto decreto ministeriale dovranno imporsi all'atto del rilascio del nulla osta di cui trattasi qualunque sia la fase istruttoria raggiunta dalla relativa pratica al momento dell'entrata in vigore delle nuove norme (13 aprile 1968) ed anche se le ditte interessate abbiano effettuato adempimenti previsti da altre norme vigenti, come il versamento dei canoni.

C) *Ricostruzioni in sito.*

Se l'opera, già legittimamente eseguita in base alle norme vigenti all'epoca della costruzione, risulta in contrasto con la vigente normativa le SS. LL. dovranno attenersi ai seguenti criteri:

1) i lavori non sono soggetti ad alcuna autorizzazione ove trattasi di semplice *ammodernamento o riattamento* che non comporti modifiche o variazioni nei riguardi dell'ubicazione del fabbricato o manufatto rispetto alla strada e non determini variazioni di superficie o di altezza del fabbricato o manufatto medesimo;

2) qualora invece il fabbricato o manufatto venga totalmente demolito e poi ricostruito ovvero venga modificato o ricostruito in modo sostanzialmente diverso, dovendosi considerare come nuova costruzione, resta assoggettato alla disciplina prevista dal D.M. 1° aprile 1968 emanata in attuazione del disposto dell'art. 19 della legge n. 765 del 1967 (fasce di rispetto dal ciglio stradale - costruzioni in corrispondenza di incroci e biforcazioni).

V. - IMPIANTI DISTRIBUTORI DI CARBURANTI.

Com'è noto l'installazione di impianti distributori di carburanti lungo le strade statali interessa l'ANAS sotto un duplice profilo:

a) sotto il profilo del rilascio del nulla osta aziendale all'autorizzazione prefettizia degli impianti stessi;

b) in relazione all'edificazione di eventuali fabbricati o manufatti che vengano ad insistere nell'ambito del piazzale dei distributori.

Mentre nella materia sub a) quest'Azienda dispone indubbiamente di poteri relativamente discrezionali, atteso il carattere autorizzatorio che assume il nulla osta suaccennato particolarmente in relazione alle esigenze di tutela del traffico, l'edificazione di fabbricati e manufatti interessanti stazioni di servizio ricade anch'essa sotto la disciplina di cui alla legge n. 765 del 1967 ed al D.M. 1° aprile 1968 che, come già sopra precisato, non prevede deroghe nè eccezioni.

1) In ordine al rilascio del nulla osta all'autorizzazione prefettizia di impianti distributori di carburanti si precisa che permangono valide ed efficaci tutte le prescrizioni di ordine tecnico-amministrativo già vigenti ai fini del rilascio del nulla osta stesso e del successivo rilascio della licenza di accesso, ed in particolare i divieti già imposti in ordine alla ubicazione degli impianti (distanze da bivi, curve, ecc.) installati sia nell'ambito delle traverse interne di abitati che fuori di tali traverse.

2) Per quanto concerne poi l'edificazione si precisa che per gli impianti di distributori di carburanti ubicati lungo tratti di strade statali esterne al pe-

rimetro dei centri abitati od agli insediamenti previsti dal P.R.G. o Pr. di F. si fa divieto di eseguire nell'ambito del piazzale qualsiasi costruzione in muratura o comunque a carattere permanente quando la costruzione stessa non rispetti le zone di inedificabilità a protezione del nastro stradale stabilite dagli artt. 4 e 5 del D.M. 1° aprile 1968.

Per tali impianti nell'ambito del piazzale e delle predette zone di inedificabilità potranno installarsi esclusivamente:

1) erogatori, serbatoi, colonnine per aria ed acqua, manufatti ed impianti prescritti dalle vigenti norme di sicurezza, pensiline prefabbricate;

2) chioschi in materiale prefabbricato da adibirsi alle attività ed alle esigenze inerenti alla vendita dei carburanti e degli olii lubrificanti, nonché alle indispensabili necessità igieniche e di ristoro dell'utente della strada.

Detti chioschi, ad un solo piano, dovranno avere le seguenti dimensioni:

a) stazione di rifornimento senza gasolio con fronte di m. 25 - 30: chiosco prefabbricato della misura massima di mq. 10;

b) stazione di rifornimento con fronte di m. 60: chiosco prefabbricato di mq. 15;

c) stazione di servizio con fronte di m. 60: chiosco prefabbricato di mq. 20.

La superficie di detti chioschi prefabbricati potrà essere incrementata:

— di mq. 2 per ogni colonnina erogatrice di carburante eccedente il numero minimo per le stazioni di rifornimento con fronte di m. 60 e per le stazioni di servizio;

— di mq. 3 per le stazioni di rifornimento di cui alla lettera a) e di mq. 6 per le stazioni di rifornimento e di servizio di cui alle lettere b) e c) al fine di consentire di dotare gli impianti stessi dei servizi igienici.

D. M. 2 APRILE 1968 PUBBLICATO SULLA G. U. N. 97 DEL 16 APRILE 1968.

In ordine a tale decreto — emanato il 2 aprile 1968 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 97 del 16 aprile 1968 — e per quanto attiene in particolare ai compiti ed alle competenze di quest'Azienda si osserva che:

1) dal combinato disposto dell'art. 17, ottavo comma, della legge numero 765 del 1967 e dell'art. 1 del Decreto di cui trattasi si evince che le disposizioni contenute nel decreto stesso non si applicano ai Piani Regolatori Generali e Particolareggiati ed ai Programmi di Fabbricazione in vigore, *ma soltanto* agli strumenti urbanistici di nuova formulazione ed alla revisione (peraltro facoltativa e non obbligatoria) di quelli già esistenti ed operanti;

2) l'art. 9, comma secondo e terzo, dello stesso Decreto Ministeriale stabilisce le distanze minime tra fabbricati tra i quali siano interposte strade destinate al traffico dei veicoli; tali distanze minime saranno imposte, come precisato al n. 1), nei nuovi strumenti urbanistici e nella revisione di quelli già esistenti.

Quanto sopra precisato, si sottolinea l'inderogabile necessità che gli Uffici in indirizzo esplicino la più attenta e diligente vigilanza affinché la normativa di cui trattasi venga sempre completamente osservata nell'edificazione lungo le strade statali e le autostrade, ponendosi in evidenza, peraltro, che la nuova disciplina amplia indiscutibilmente le sfere di competenza dei Comuni, ai quali di conseguenza faranno carico d'ora in poi maggiori oneri e responsabilità.

IL MINISTRO

NATALI

Distanze minime a protezione del nastro stradale da osservarsi nella edificazione fuori del perimetro dei centri abitati di cui all'art. 19 della legge 6 agosto 1967 n. 765 (Decreto Ministeriale 1° aprile 1968, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del 13 aprile 1968).

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

E CON

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150;

Visto l'art. 19 della legge 6 agosto 1967, n. 765;

Ritenuto che è necessario stabilire distanze minime a protezione del nastro stradale, misurate a partire dal ciglio della strada, da osservarsi nella edificazione, fuori del perimetro dei centri abitati;

Visto il voto n. 382 espresso dal Consiglio superiore dei lavori pubblici nella seduta del 27 febbraio 1968;

DECRETA:

Art. 1.

Campo di applicazione delle presenti disposizioni

Le disposizioni che seguono, relative alle distanze minime a protezione del nastro stradale, vanno osservate nella edificazione fuori del perimetro dei centri abitati e degli insediamenti previsti dai piani regolatori generali e dai programmi di fabbricazione.

Art. 2.

Definizione del ciglio della strada

Si definisce ciglio della strada la linea di limite della sede o piattaforma stradale comprendente tutte le sedi viabili, sia veicolari che pedonali, ivi incluse le banchine od altre strutture laterali alle predette sedi quando queste siano transitabili, nonché le strutture di delimitazione non transitabili (parapetti, arginelle, e simili).

Art. 3.

Distinzione delle strade

Le strade, in rapporto alla loro natura ed alle loro caratteristiche, vengono così distinte agli effetti dell'applicazione delle disposizioni di cui ai successivi articoli:

A) Autostrade: autostrade di qualunque tipo (legge 7 febbraio 1961, n. 59, art. 4); raccordi autostradali riconosciuti quali autostrade ed aste di accesso fra le autostrade e la rete viaria della zona (legge 19 ottobre 1965, n. 1197 e legge 24 luglio 1961, n. 729, art. 9);

B) Strade di grande comunicazione o di traffico elevato: strade statali comprendenti itinerari internazionali (legge 16 marzo 1956, n. 371, allegato 1); strade statali di grande comunicazione (legge 24 luglio 1961, n. 729, art. 14); raccordi autostradali

non riconosciuti; strade a scorrimento veloce (in applicazione della legge 26 giugno 1965, n. 717, art. 7);

C) Strade di media importanza: strade statali non comprese tra quelle della categoria precedente; strade provinciali aventi larghezza della sede superiore o eguale a m 10,50; strade comunali aventi larghezza della sede superiore o eguale a m 10,50;

D) Strade di interesse locale; strade provinciali e comunali non comprese tra quelle della categoria precedente.

Art. 4.

Norme per le distanze

Le distanze da osservarsi nella edificazione a partire dal ciglio della strada e da misurarsi in proiezione orizzontale, sono così da stabilire:

strade di tipo A) - m 60,00;

strade di tipo B) - m 40,00;

strade di tipo C) - m 30,00;

strade di tipo D) - m 20,00.

A tali distanze minime va aggiunta la larghezza dovuta alla protezione di eventuali scarpate o fossi e di fasce di espropriazione risultanti da progetti approvati.

Art. 5.

Distanze in corrispondenza di incroci

In corrispondenza di incroci e biforcazioni le fasce di rispetto determinate dalle distanze minime sopra indicate sono incrementate dall'area determinata dal triangolo avente due lati sugli allineamenti di distacco, la cui lunghezza, a partire dal punto di intersezione degli allineamenti stessi sia eguale al doppio delle distanze stabilite nel primo comma del precedente art. 4), afferenti alle rispettive strade, e il terzo lato costituito dalla retta congiungente i due punti estremi.

Resta fermo quanto prescritto per gli incroci relativi alle strade costituenti itinerari internazionali (legge 16 marzo 1956, n. 371, allegato 2).

Art. 6.

Pubblicazione del presente decreto

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 1° aprile 1968.

Il Ministro per i lavori pubblici

MANCINI

Il Ministro per i trasporti

SCALFARO

Il Ministro per l'interno

TAVIANI

Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765 (Decreto Ministeriale 2 aprile 1968, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968).

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150;

Visto l'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765;

Ritenuto che è necessario definire, per zone territoriali omogenee, limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati, nonché rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi, ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti;

Visto il voto n. 381 espresso dal Consiglio superiore dei lavori pubblici in assemblea generale nelle adunanze del 27 febbraio, 6 e 14 marzo 1968;

DECRETA:

Art. 1.

Campo di applicazione

Le disposizioni che seguono si applicano ai nuovi piani regolatori generali e relativi piani particolareggiati o lottizzazioni convenzionate; ai nuovi regolamenti edilizi con annesso programma di fabbricazione e relative lottizzazioni convenzionate; alle revisioni degli strumenti urbanistici esistenti.

Artt. 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8.

Omissis

Art. 9.

Limiti di distanza tra i fabbricati

Le distanze minime tra fabbricati per le diverse zone territoriali omogenee sono stabilite come segue:

- 1) Zone A): per le operazioni di risanamento conservativo e per le eventuali ristrutturazioni, le distanze tra gli edifici non possono essere inferiori a quelle intercorrenti tra i volumi edificati preesistenti, computati senza tener conto di costruzioni aggiuntive di epoca recente e prive di valore storico, artistico o ambientale;
- 2) Nuovi edifici ricadenti in altre zone: è prescritta in tutti i casi la distanza minima assoluta di m. 10 tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti;
- 3) Zone C): è altresì prescritta, tra pareti finestrate di edifici antistanti, la distanza minima pari all'altezza del fabbricato più alto; la norma si applica anche quando

una sola parete sia finestrata, qualora gli edifici si fronteggino per uno sviluppo superiore a ml. 12.

Le distanze minime tra fabbricati — tra i quali siano interposte strade destinate al traffico dei veicoli (con esclusione della viabilità a fondo cieco al servizio di singoli edifici o di insediamenti) — debbono corrispondere alla larghezza della sede stradale maggiorata di:

- ml. 5 per lato, per strade di larghezza inferiore a ml. 7;
- ml. 7,50 per lato, per strade di larghezza compresa tra ml. 7 e ml. 15;
- ml. 10 per lato, per strade di larghezza superiore a ml. 15.

Qualora le distanze tra fabbricati, come sopra computate, risultino inferiori all'altezza del fabbricato più alto, le distanze stesse sono maggiorate fino a raggiungere la misura corrispondente all'altezza stessa. Sono ammesse distanze inferiori a quelle indicate nei precedenti commi, nel caso di gruppi di edifici che formino oggetto di piani particolareggiati o lottizzazioni convenzionate con previsioni planovolumetriche.

Art. 10.

Pubblicazione del presente decreto

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 2 aprile 1968.

Il Ministro per i lavori pubblici

MANCINI

Il Ministro per l'interno

TAVIANI

B - Protezione delle strade

Sintesi delle norme del D.I. 1° aprile 1968
in vigore dal 14 aprile 1968

TIPO	DISTINZIONE DELLE STRADE	LEGGE DI RIFERIMENTO	LUNGO LA STRADA	DISTANZE MINIME IN METRI ALL'INCROCIO
A	autostrade raccordi autostradali aste di accesso alle autostrade	7-2-1961 n. 59 19-10-1965 n. 1197 24-7-1961 n. 729	60	
B	Strade d'itinerari internazionali statali di grande comunicazione altri raccordi autostradali strade di scorrimento veloce	16-3-1956 n. 371 24-7-1961 n. 729 26-6-1965 n. 717	40	
C	altre strade statali provinciali con sede \geq m. 10,50 comunali con sede \geq m. 10,50		30	
D	altre strade provinciali altre strade comunali		20	

linee di edificazione
 aree di rispetto degli incroci
 distacco minimo dalla strada
 fasce di rispetto della strada
 a b, c

NB. - I distacchi si misurano in orizzontale a partire dal limite della proprietà stradale e perpendicolarmente all'asse della strada